

INTRODUZIONE

Alle indicazioni contenute in un testo che fornisce istruzioni circa la “santa e religiosa prudenza” dell’Augusto Costanzo II fanno appello i vescovi occidentali, sottoscrittori di un prezioso resoconto “di parte”, che descrive quanto accaduto nel concilio di Rimini del 359, così come è dato di leggere nei numerosi documenti contenuti nei *Fragmenta historica* di Ilario di Poitiers¹.

¹ L’opera, conosciuta come *Fragmenta historica* (denominata anche, da editori moderni, “Collectanea antiariana parigina”, “Raccolta antiariana parigina” e, in una recente edizione [v. *infra*, in questa stessa nota], “Dossier”) si compone di diversi frammenti, collazionati da un ignoto autore moderno, di cui alcuni sicuramente attribuibili al vescovo di Poitiers, altri da questo rielaborati, altri ancora, invece, di incerta attribuzione. Il riferimento alla “*sanctam religiosamque prudentiam*” si trova in A/VIII.3.

Dunque, i *Fragmenta historica* (che spesso denominerò, nel corso di queste pagine, “Dossier”) si compongono, per quanto riguarda la questione dell’autorialità, sostanzialmente, di tre parti: 1) documenti redatti di proprio pugno da Ilario; 2) frammenti soltanto rielaborati dal vescovo di Poitiers; 3) parti di incerta attribuzione, ma probabilmente da lui scritte (o sistemate).

In particolare sono sorti dubbi circa la paternità della parte denominata “Proemio” (ossia quella contenuta, nell’edizione originaria di Feder, al n. B/I, sui cui cfr. *infra*), ma già l’editore dello CSEL, vol. 65, ha ipotizzato che l’autore sia identificabile proprio in Ilario. Tale attribuzione, accolta anche da diversi editori moderni, sembra attendibile, per diverse ragioni. Innanzitutto è da osservare che si tratta di un’opera scritta in prima persona, che narra vicende vissute proprio dal vescovo di Poitiers. Inoltre, il testo riprende alcune elaborazioni dottrinarie che Ilario avrebbe affrontato in diverse altre opere (come, ad esempio, nel *De synodis*, laddove elabora una teoria del rapporto impero-Chiesa del tutto affine, anche a livello stilistico, con il lin-

guaggio utilizzato nel Dossier). Infine, tale lungo Proemio tratta delle virtù teologali, in sintonia con le altre opere ilariane.

In precedenza, era stata edita una versione inglese del Proemio, distinto in 4 Sezioni, sulla base dell'edizione di Feder: *Hilary of Poitiers' Preface to his 'Opus Historicum'*, translation and commentary by P. Smulders, E.J. Brill, Leiden-New York-Köln 1995. I punti essenziali delle varie edizioni della raccolta sono i seguenti.

Nel 1590, il giurista e umanista francese Pietro Pithou scoprì, in una delle tante biblioteche parigine, un codice contenente, insieme con altri testi patristici, una collezione di frammenti, sotto il nome di Ilario. Divisa in due parti – la prima anonima, la seconda esplicitamente ascrivita a Ilario di Poitiers come “secondo libro di Ilario” – la collezione, senza ordine cronologico, proponeva una serie di documenti che Pithou non esitò a identificare come ciò che restava dello *Adversus Valentem et Ursacium* (citato da Girolamo, *De viris illustribus*, 100, ed. Bernouilly, Freiburg in Breisgau/Leipzig 1895, 49). Riletto da fra' Nicolas Lefèvre, il codice fu ripubblicato con correzioni teologiche e aggiunte nel 1598.

Dell'opera ilariana furono poi trovati altri due manoscritti, uno scoperto da Jacques Sirmond nel 1620, e da lui giudicato *pervetus* rispetto a quello edito da Lefèvre. Sirmond comunicò la scoperta a Pierre Coustant, che stava preparando l'edizione Maurina delle opere d'Ilario. Per circa due secoli, l'edizione di Coustant e quella di Maffei del 1730 rimasero circolanti e andarono a convergere, nel 1845, nel centesimo volume della *Patrologia Latina* (coll. 627-674).

Un terzo codice sarà scoperto nella Biblioteca dell'Arsenale nel 1885 e ritenuto, dal nuovo editore dello CSEL 65 (XX-LXIX, 39-193), Feder, il più vicino al primo codice di Parigi, anche per la presenza di alcune note a margine che identificano, sotto forma di diatriba, le proposizioni antiariane. Nella sua edizione, Feder denomina la raccolta *Collectanea antiariana parisina cum Appendice* e la divide in *Series A* e *Series B*.

Si tratta, dunque, di una collezione di documenti tra i più controversi e discussi, sia per quanto riguarda l'attribuzione dei frammenti, sia per la loro collocazione storica. Potrebbe trattarsi di materiale preparatorio, raccolto in vista di un'opera mai pubblicata, oppure questo Dossier potrebbe essere stato stralciato (e infine integrato), prima della fine del IV secolo, dal *Liber adversus Valentem et Ursacium*, di cui parla Girolamo e a noi non pervenuto.

A quella data, è comune, sia tra i funzionari imperiali che tra i vescovi delle Chiese di Oriente e di Occidente, l'attribuzione al potere imperiale di una specifica competenza su materie di ordine religioso, circa le quali colui che, per natura e per carica, è chiamato ad esercitare una "prudenza santa e devota" – peraltro in linea con quanto Costantino il Grande aveva saputo fare convocando e pre-

Cfr., su tali punti, la recente edizione, dal titolo *Raccolta antiariana parigina. Dossier storico-teologico contro Ursacio e Valente, vescovi ariani*, introduzione di Luigi Longobardo, traduzione e note di Pasquale Giustiniani, Roma 2019, 12 ss. (dalla quale saranno desunti tutti i successivi riferimenti testuali in italiano); A. Wilmart, *L'Ad Constantium Liber Primus' de saint Hilaire de Poitiers et les Fragments historiques*, in *Revue Bénédictine* 24 (1907), 149-179; H.C. Brennecke; Id., *Hilarius von Poitiers und die Bischofsopposition gegen Konstantius II. Untersuchungen zur dritten Phase des arianischen Streites (337-361)*, Berlin-New York 1984.

È interessante notare che l'umanista Pietro Pithou, qualche anno prima di tale scoperta, aveva rinvenuto anche il testo della *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*, denominata anche *Lex Dei*, ossia quella peculiare opera, di ignoto autore, incerta età e località di redazione, che sembra offrire una singolare comparazione tra diritto mosaico e romano. Su tale opera, cfr., per tutti, gli otto libri di F. Lucrezi (*L'uccisione dello schiavo in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio' I*, Torino 2001; *La violenza sessuale in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio' II*, Torino 2004; *La successione intestata in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio' III*, Torino 2005; *Magia, stregoneria e divinazione in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio' IV*, Torino 2007; *L'asserimento abusivo in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio' V*, Torino 2010; *Il procurato incendio in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio' VI*, Torino 2012; *Il furto di terra e di bestiame in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio' VII*, Torino 2015; *Il deposito in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio' VIII*, con un'appendice di Samuele Rocca, Torino 2017. In corso di stampa il nono: *L'adulterio in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio' IX*, con due appendici di L. di Cintio e M. Amabile, Torino 2020).

siedendo il concilio del 325, la cui sede definitiva era stata Nicea – dev'essere informato in maniera appropriata, affinché assuma eventuali ulteriori determinazioni.

“Ciò che è di Cesare” non sembra ancora venir contrapposto a “ciò che è di competenza divina”, secondo il famoso “loghion” del primo Vangelo canonico cristiano².

² Com'è noto, la battaglia di Ponte Milvio, in occasione della quale si sancisce la definitiva vittoria delle truppe di Costantino e Licinio su quelle dell'usurpatore Massenzio, rappresenta il punto di snodo a seguito del quale Costantino avrebbe preso in considerazione la possibilità di convertirsi al cristianesimo. Sullo scontro di Ponte Milvio e il suo significato storico cfr., per tutti, A. Piganiol, *L'empereur Constantin*, Parigi 1932; A. Alföldi, *The Conversion of Constantine and Pagan Rome*, ed. it. Roma-Bari 1976; R. Van Dam, *Remembering Constantine at the Milvian Bridge*, Michigan 2011 e i saggi contenuti nel volume collettaneo di G. Bonamente, N. Lenski, R. Lizzi Testa (a cura di), *Costantino prima e dopo Costantino. Constantine before and after Constantine*, Bari 2012. Adde F. Lucrezi, *Costantino e gli aruspici*, in *Atti Acc. Scienze Morali e Pol.* 97 (1986) 171 ss. (= *Demoni e futuro*, in Id., *Messianismo regalità impero. Idee religiose e idea imperiale nel mondo romano*, Firenze 1996, 97 ss.).

La letteratura sulla cosiddetta “svolta costantiniana”, sul suo significato e sui cambiamenti a essa seguiti nella politica imperiale e nella produzione normativa, è ingente. Importante (quantunque alquanto datato e ideologicamente forzato) il lavoro, in tre volumi, di B. Biondi, *Il diritto romano cristiano. Orientamenti religiosi della legislazione*, I, Milano 1952; II. *La giustizia le persone*, Milano 1952; III. *La famiglia, rapporti patrimoniali, diritto pubblico*, Milano 1952. Cfr., anche, S. Calderone, *Costantino e il cattolicesimo*, Firenze 1962; L. De Giovanni, *L'imperatore Costantino e il mondo pagano*, Napoli 2004, *passim*.

Il tema dell'influenza, diretta o indiretta, del cristianesimo sulla legislazione tardo imperiale ha dato luogo a un florido e vivace dibattito dottrinale. Mi limiterò a rinviare alla ragionata nota bibliografica elaborata da A. Cusmà Piccione, *Vincoli parentali e divieti matrimoniali: le innovazioni della legislazione del IV sec. d.C. alla luce del pensiero cristiano*, in *Annali del seminario giuridico dell'Università degli studi di Palermo*, 55 (2012) 191, nt. 1. Cfr., anche, il mio

Del resto, il “loghion” evangelico sul tributo a Cesare, inserito dal redattore dell’evangelo secondo Matteo al capitolo ventiduesimo (Mt. 22.21), viene utilizzato in un determinato modo da Costanzo II, come si evince dalla pur scarna produzione normativa conservataci. Il passo dà comunque l’occasione al vescovo Ilario di Poitiers, nel corso del quarto secolo, di presentare una sua peculiare visione sia dal punto di vista dell’esegesi biblica, sia – ed è quella che maggiormente c’interessa, nella nostra prospettiva di lettura – da quello giuridico e politico. In questa direzione, si può ben prendere atto dell’apporto che le fonti extragiuridiche, in particolare quelle di parte patristica, possono dare alla ricostruzione del più generale panorama tardoantico.

In relazione a tale famoso passo evangelico (che, nel corso di questo volume, sarà assunto un po’ ad emblema dei

Opulentia Ecclesiae. Alle origini della proprietà ecclesiastica, Napoli 2017, 6 ss. e anche, per singoli aspetti, il mio *Il procurato aborto in diritto romano. Brevi cenni a proposito di D. 48.8.8*, in *Legal Roots* 7 (2018) 131 ss.; Id., *Il “Repudium in Costantino”*. *Brevi note su C.Th. 3.16.1.*, in *RDR* 18 (2018) n.s. III, 1-10.

Costantino, com’è noto, si sarebbe definito, nel convocare il concilio di Nicea, ἐπίσκοπος τῶν ἑκτός e cioè «vescovo per gli affari esterni». Il concreto significato da attribuire a tale espressione resta controverso. Sul punto, per tutti, F. Amarelli, *Vetustas-Innovatio. Un’antitesi apparente nella legislazione di Costantino*, Napoli 1978, 160 ss.; Id., *Επίσκοπος τῶν ἑκτός: una singolare autodesignazione trasmessaci dalla «De Vita Constantini»*, in D.J. Andrés Gutierrez (a cura di), *Il processo di designazione dei vescovi. Storia, legislazione, prassi. Atti del X symposium canonistico-romanistico*, 24-28 aprile 1995, Città del Vaticano 1996, 75 ss.; Id., *In tema di processo di designazione dei vescovi. L’autodesignazione costantiniana*, in *Studi offerti ad Antonio Venditti*, Napoli 2009, 103 ss.; F. Lucrezi, *Costantino e gli aruspici cit.*, 97 ss.; E. Dal Covolo, R. Uglione, *Cristianesimo e istituzioni politiche. Da Augusto a Costantino*, Roma 1995, 120 ss.; L. De Giovanni, *L’imperatore Costantino cit.*, 144 ss.; G. Crifò, *Sul carattere cristiano della legislazione costantiniana*, in *Anabases* 12 (2010) 119 ss.

rapporti giuridico-politici e religiosi tra grande Chiesa in costruzione e potere imperiale), è stato osservato che la domanda tendenziosa se fosse lecito o meno pagare la tassa a Cesare, preceduta dalla falsa adulazione di alcuni discepoli dei farisei e, insieme, di alcuni sostenitori di Erode, avrebbe posto Gesù in una posizione scomoda³. Se egli, infatti, avesse risposto in modo affermativo, sarebbe stato considerato un collaborazionista degli invasori romani, viceversa, se avesse risposto “no”, sarebbe stato bollato come un agitatore politico, schierato dalla parte del movimento nazionalista antiromano. In entrambi i casi, insomma, Gesù sarebbe andato incontro ad accuse e pericoli, di opposta natura.

Come sappiamo, Gesù risolve il problema facendosi portare una moneta con impressa l'effigie dell'imperatore e pronunciando la celebre frase (“Rendete a Cesare quello che è di Cesare ...”) che, contrapponendo Dio e potere imperiale, ha generato molteplici interpretazioni.

Come osserva Camplani, dal punto di vista storico-religioso, dietro la domanda capziosa posta a Gesù si nascondeva il problema etico-religioso del dominio romano in Israele, con la contrapposizione tra lealismo nei confronti dei dominatori e movimenti “nazionalisti” di scontro, fomentatori di rivolte che sovente sfociavano nella conseguente repressione⁴.

Siamo davvero di fronte ad un “loghion” cruciale per la riflessione politica cristiana⁵ che, nei vari testi canonici e

³ G.L. Potestà, *Introduzione a A. Camplani, “Il tributo a Cesare e il tributo a Dio”. Una riflessione sulle comunità cristiane primitive tra lealismo, tendenze apocalittiche e necessità di sostegno economico*, Milano 2017, 3.

⁴ A. Camplani, *“Il tributo a Cesare e il tributo a Dio”* cit., 10.

⁵ La bibliografia in merito è sterminata. Tra gli altri titoli, cfr. almeno G. Jossa, *I cristiani e l'Impero romano da Tiberio a Marco Aurelio*, Napoli 1991, 20 ss.; E. Prinzivalli, *Questioni di storia del cri-*

anche nell'apocrifo che riporta il medesimo "testo"⁶, appare con diverse sfumature. Gli evangelisti, infatti, se da un lato criticano su tutta la linea il denaro (è il caso di *Ap.* 13.15-17) e il potere che ne deriva, dall'altro, invece, mostrano un dibattito abbastanza sofferto, peraltro in un'epoca in cui si stanno formando, in diversi luoghi della Giudea, ma anche in città del livello di Antiochia, delle comunità che hanno bisogno di forme di sostegno economico e, quindi, si devono relazionare in un certo modo con le attività lucrative e con l'erario pubblico.

Nel dibattito delle comunità protocristiane⁷, è evidente che, in alcune di esse, la questione dei rapporti con l'economia e con il potere politico si comincia a discutere nel contesto della dilazione della *parusia*.

stianesimo antico, I-IV sec. L'organizzazione ecclesiale, il rapporto con l'impero romano, la teologia della storia e la visione dell'uomo, con un saggio di M.G. Crepaldi, Roma 2009.

⁶ Ci si riferisce al *Vangelo secondo Tommaso*, 100.2-3.

⁷ Cfr. G. De Rossi, *Roma sotterranea cristiana*, I, Roma 1864, 101 ss.; H. Marucchi, *Eléments d'archéologie chrétienne*², I, Roma 1905, 117 ss.; L. Duchesne, *Histoire ancienne de l'Église*³, I, Parigi, 1923, 387 ss.; G.M. Monti, *Le corporazioni dell'Evo Antico e nell'alto medioevo*, Bari 1934, 366 ss.; R. Roberti, *Le associazioni funerarie cristiane e la proprietà ecclesiastica nei primi tre secoli*, Milano 1936; F. De Robertis, *Il diritto associativo romano*, Bari 1938, 262 ss.; G. Bovini, *La proprietà ecclesiastica e la condizione giuridica della Chiesa in età precostantiniana*, Milano 1948; J. Waltzing, *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident*, Lovaine 1895-1900, I; J. Gaudemet, *L'Église dans l'Empire romain*, Paris 1958, 299 ss.; F.E. Adami, *Rilievi sulla proprietà ecclesiastica in epoca precostantiniana e costantiniana*, in *Annali di storia del diritto* 12 (1968) 321 ss.; P.G. Caron, *La proprietà ecclesiastica nel diritto del tardo Impero*, in *AARC* 9 (1993) 217 ss.; S. Tarozzi, *Norme e prassi. Gestione fondiaria ecclesiastica e innovazioni giuridiche negli atti negoziali ravennati dei secoli V-VII*, Milano 2017, 11 ss.

L'originaria concezione di Gesù, segnata dall'idea escatologica dell'appartenenza *hic et nunc* ad una comunità sottoposta alla sola signoria di Dio, sarebbe apparsa, già ai primi autori cristiani, come un'utopia difficilmente raggiungibile, in quanto le prime comunità dovettero fare i conti con il problema del rispetto delle regole sociali e giuridiche della società più ampia in cui si trovavano inserite. Nel successivo processo di diffusione e radicamento delle comunità, dovette risultare inevitabile il progressivo svuotamento dell'originale e radicale carica escatologica dell'insegnamento di Gesù sul pagamento delle tasse⁸.

Anche nella stagione di passaggio dal II al III secolo, cioè nel periodo del mono-episcopato e della pratica dei sinodi, avviene una ripresa della discussione sul detto gesuano relativo al tributo, laddove si cerca di applicarlo in senso identitario, per cui "ciò che è di Cesare" viene interpretato come "l'insieme dei pagani o della società civile", sia che si debba pagare un tributo a questa, sia che prevalga l'esortazione a non coinvolgere i gentili nelle questioni giudiziarie tra cristiani (come avviene nella prassi della *episcopalis audientia*⁹), mentre "ciò che è di Dio" è

⁸ M. Rizzi, *Cesare e Dio. Potere spirituale e potere secolare in Occidente*, Bologna 2009, 49.

⁹ Sulla *episcopalis audientia*, cfr., per tutti, O. Diliberto, *Paolo di Tarso, I ad Cor. VI, 1-8 e le origini della giurisdizione ecclesiastica nelle cause civili*, in *SUC* 49 (1979) 181 ss.; F.J. Cuenca Boy, *La "episcopalis audientia". La justicia episcopal en las causas civiles entre laicos*, Valladolid 1985; Id., *La "episcopalis audientia" de Costantino a Giuliano el apostata*, in *SDHI* 82 (2016) 117 ss.; G. Vismara, *Ancora sulla 'episcopalis audientia' (Ambrogio Arbitro o Giudice?)*, in *SDHI* 53 (1987) 53 ss.; Id., *La giurisdizione civile dei vescovi*, Milano 1995; M.R. Cimma, *L'"Episcopalis audientia" nelle costituzioni imperiali da Costantino a Giustiniano*, Torino 1989, 4 ss.; F. Pergami, *Giurisdizione civile e giurisdizione ecclesiastica nella legislazione del Tardo Impero*, in *Atti del Convegno Processo Civile e Processo Penale*

visto in riferimento alla sola comunità cristiana¹⁰.

Tendenzialmente, dunque, la questione viene riferita al clero e all'episcopato, che ormai appaiono dei ceti a cui è richiesto un maggior rigore rispetto al resto della comunità cristiana che, come mostrano anche i papiri documentari egiziani, avvia dei processi d'integrazione con il resto della società civile, e questo già prima della cosiddetta svolta costantiniana¹¹. Per cui, nello stesso secolo del trionfo costantiniano, si assiste, non a caso, alla nascita di una teologia politica filo imperiale e anche, all'interno della stessa comunità cristiana, a una prima fase di critica. Il vescovo Ossio di Cordova, in una lettera indirizzata a Costanzo, si servirà della risposta evangelica relativa alle tasse per stabilire dei limiti all'intromissione dell'imperatore negli affari della Chiesa; argomentazioni, poi, utilizzate, con grande capacità critica, anche da Agostino¹².

Sul punto interverrà anche Ilario di Potiers, definito l'"Atanasio dell'Occidente", che, nell'arco della sua esistenza, passa da un vero e proprio atteggiamento di lode nei

nell'esperienza giuridica del mondo antico. In memoria di Arnaldo Biscardi, Milano 2011, 215 ss.; S. Puliatti, *L'"episcopalis audientia" tra IV e V secolo*, in *Koinonia* 40 (2016) 299 ss.

Mi si consenta di rinviare anche al mio *La "Episcopalis Audientia" come laboratorio per il consolidamento delle proprietà ecclesiastiche. Una ricognizione alla luce del "Sermo" 355 di Agostino d'Ippona*, in *RDR* 16-17 (2016-2017) n.s. 1-2, 1 ss.

¹⁰ Cfr. S. Mazzarino, *L'Impero romano*, Bari 1976, 137 ss.

¹¹ Cfr. il volume D. Dainese, V. Gheller (a cura di), *Beyond Intolerance. The Milan meeting in AD 313 and the Evolution of Imperial Religious Policy from the Age of the Tetrarchs to Julian the Apostate*, Turnhout 2018, e in particolari i saggi, ivi contenuti, di U. Agnati, *Religious Tolerance in the Fourth-century AD Melting Pot: An Introduction*, 15 ss. e di M. Giagnorio, *Ideological Premises and Legal Strategies in the 'Turning Point' in Constantine's Attitude towards Christian Communities*, 129 ss.

¹² A. Camplani, *Il tributo a Cesare e il tributo a Dio* cit., 35.

confronti dell'imperatore Costanzo II – per il quale condivide con molti altri vescovi, di Oriente e Occidente, l'ammirazione per la "santità e la prudenza" – ad una vera e propria "guerra ideologica" verso un imperatore progressivamente ritenuto assimilabile alla crudeltà di Nerone¹³.

Dal punto di vista storico-giuridico, è stato osservato come gli scritti di Ilario, pur avendo minore interesse sotto il profilo storiografico¹⁴, tuttavia, restino la rilevante testimonianza di un insigne protagonista della cosiddetta controversia ariana che affligge l'intero secolo quarto, nel corso del quale egli dedica almeno due scritti – altrettante possibili fonti per lo studioso di diritto tardoantico – all'imperatore Costanzo II: *Liber ad Constantium Imperatorem* (d'ora in poi "Ad Constantium") e *Contra Constantium Augustum* (d'ora in poi "Contra Constantium"). Tali testi, seppur viziati da un atteggiamento polemico verso la politica religiosa dell'imperatore e da un'antipatia nei confronti della stessa persona di Costanzo II¹⁵, sono come la cartina al tornasole delle progressive teorizzazioni, di parte episcopale, soprattutto occidentale, dei rapporti giuridico-politici tra impero e grande Chiesa.

¹³ Per le frammentarie notizie sulla vita di Ilario cfr. l'introduzione al *Commentario a Matteo*, curata da L. Longobardo, Roma 1988, e a quella a *La Trinità*, a cura di A. Orazio, Roma 2011. Per una visione complessiva di vita, opere e pensiero, cfr. S. Petri, *Introduzione a Ilario di Poitiers*, Brescia 2007.

Le principali fonti sulla biografia del vescovo di Poitiers sono, oltre alle sue stesse opere, Girolamo, *De viris illustribus*, 100; Sulpicio Severo, *Chronica*, 2.39; Venanzio Fortunato, *Vita sancti Hilarii*.

¹⁴ P.O. Cuneo, *Il quadro storico*, in Ead. (a cura di), *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, Milano 1997, XX.

¹⁵ *Ivi*, XXI. Per la versione italiana del testo di Ilario, cfr. *Contra Constantium Augustum*, introduzione, traduzione e note di Luigi Longobardo, Roma 1997. Cfr. anche A. Wilmart, *L'Ad Constantium Liber Primus'* cit., 149 ss.